

COMP. PRIVATI TR. MIN. E SEZ. MINORI C.A. (e altri comp. privati)

Normativa: art. 66 D.P.R. 115 -2002

Documenti da allegare alla liquidazione:

- attestazione della cancelleria delle giornate di effettiva presenza all'udienza (con indicazione dell'ora di inizio e conclusione dell'udienza);
- richiesta di liquidazione;
- decreto di liquidazione (è prevista un'indennità di €. 98,00 per le prime 5 ore ed eventualmente un'ulteriore indennità di €. 98,00, nel caso in cui la giornata superi le 5 ore)
- eventuale fattura del professionista (in originale);

CUSTODI

Normativa:

D.M. 2 settembre 2006 n. 265.

Documenti da allegare alla liquidazione:

- verbale di affidamento custodia/Decreto di sequestro;
- provvedimento da cui risulti la data del termine della custodia (qualora vi sia);
- verbale di dissequestro e, se sussiste, di distruzione;
- provvedimento di distruzione veicolo-PRA (ove sia prevista la distruzione) o di consegna del veicolo (ove sia prevista la restituzione);
- richiesta di liquidazione;

- decreto di pagamento motivato, con indicazione dei giorni di custodia rilevati dal decreto di sequestro e verbale di restituzione.
- fattura originale;

GIUDICI POPOLARI

Normativa: art. 65 D.P.R. 115-2002

Documenti da allegare alla liquidazione:

- attestazione da parte della cancelleria delle udienze effettuate;
- eventuale richiesta e conseguente autorizzazione del giudice all'uso del mezzo proprio;
- richiesta di liquidazione (nella richiesta di liquidazione il giudice popolare deve dichiarare se nelle giornate in cui ha svolto l'attività di giudice popolare ha percepito reddito o meno);
- in caso di spese di viaggio deve allegare i biglietti di viaggio (in originale) o nel caso di utilizzo del mezzo proprio (preventivamente autorizzato del giudice) deve indicare il luogo di partenza e il luogo di arrivo.

Ulteriori spese documentate di cui chiede rimborso (es. pasti – lo scontrino in questo caso deve contenere il suo codice fiscale; i pasti vengono riconosciuti solo se si superano le 8 ore):

- decreto di liquidazione: vengono liquidate due indennità: una pari a €. 25,82 (se il giudice popolare ha percepito reddito nella giornata in cui era in udienza) o ad €. 51,65 al giorno (se il giudice popolare non ha percepito reddito nella giornata in cui era impegnato a svolgere le funzioni di giudice popolare); spetta inoltre un'indennità speciale (non per l'udienza di

convocazione!!!): vengono poi liquidate le spese di viaggio se richieste: se il giudice popolare aveva utilizzato il mezzo proprio (previa autorizzazione del giudice) il calcolo viene fatto tenendo conto dell'attestazione ACI (sia per il calcolo della distanza che per la benzina). Per il calcolo della benzina si può fare riferimento anche alle tabelle EX MISE.

Si liquida 1/5 della benzina.

Non si rimborsano i pasti.

Disoccupati e pensionati: spetta l'indennità di €. 25,82

TESTIMONI

Normativa: artt. da 45 a 48 e art. 166 D.P.R. 115-2002 – circ. 20/07/2011 del Ministero della Giustizia

Documenti da allegare alla liquidazione:

- decreto di citazione;
- certificazione di presenza rilasciata dalla cancelleria;
- richiesta di liquidazione con eventuali autorizzazioni concesse (es. autorizzazione preventiva uso mezzo aereo e mezzo proprio);
- Allegare i biglietti dei mezzi di linea in originale (treno 2° classe o pullman) ove mancanti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del testimone attestante lo smarrimento degli stessi. Nel caso in cui si sia avvalso del mezzo proprio, è necessaria, l'autorizzazione del giudice ad avvalersi del mezzo proprio, la dichiarazione del teste che ha utilizzato il mezzo proprio con indicazione del luogo di partenza e di arrivo (in questo caso comunque al teste sarà rimborsato un importo pari al prezzo del treno di seconda classe o pari al prezzo del pullman;
- 4. ordine di pagamento in cui dovrà comunque essere specificato che l'importo liquidato corrisponde al biglietto del treno di 2° classe o altro

mezzo di linea (pullman). Al teste spetta pertanto il rimborso spese di viaggio e un'indennità giornaliera (si vedano gli artt. 45 e 46 per la determinazione dell'indennità).

PERITI E CONSULENTI TECNICI (ausiliari magistrato)

Normativa:

D.M. 30 maggio 2002 e artt. da 49 a 56 D.P.R. 115-2002 – circ. 11/07/2011
Ministero della Giustizia (trattamento tributario rimborsi spese consulenti)

Documenti da allegare alla liquidazione:

– verbale di nomina e conferimento incarico, con le debite autorizzazioni preventive previste per lo svolgimento dell'attività peritale (es. uso del mezzo proprio, uso dell'aereo, collaborazione con un ausiliario/collaboratore, etc.); la nomina dei *collaboratori*, secondo l'art. 56 del T.U., può avvenire solo per attività *strumentali* rispetto ai quesiti posti con l'incarico e la relativa spesa deve essere determinata, analogamente agli ausiliari, sulla base delle tabelle di cui all'art. 50 T.U. e non in base a criteri forfettari.

Nel verbale di conferimento incarico deve essere indicato il giorno in cui il perito inizia ad espletare l'incarico e i giorni richiesti per depositare la perizia;

- eventuali richieste di proroghe del perito e autorizzazione di proroghe del giudice per il deposito della perizia;
- deposito della perizia al fine di verificare che la perizia sia stata depositata nei termini richiesti;
- istanza di liquidazione, corredata della documentazione relativa alle spese sostenute (es. viaggi, dichiarazione che indichi le giornate in cui ha

utilizzato il mezzo proprio, il luogo di partenza e di arrivo, fattura dell'eventuale collaboratore, e dichiarazione di avvenuto versamento ritenute del collaboratore in qualità di sostituto d'imposta, etc.); il trattamento fiscale applicabile ai rimborsi spese, intestate al perito, sarà differente a seconda che il perito sia lavoratore autonomo o no (nel primo caso le spese, entreranno a far parte della base imponibile IVA e IRPEF e nel secondo no); in materia di indennità e spese di viaggio l'art. 55 T.U. richiama la normativa applicabile ai dipendenti pubblici equiparando gli ausiliari del giudice, ai fini di queste liquidazioni, ai dipendenti statali di seconda fascia. Il rimborso delle spese di viaggio, anche in assenza di specifica documentazione a sostegno, va concesso in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea escluso il mezzo aereo, per cui dovrà essere preventivamente autorizzato. In caso di mezzo proprio si liquida 1/5 della benzina. Per le altre spese affrontate, l'art. 56 T.U. stabilisce che gli ausiliari devono presentare una nota specifica, allegando la documentazione relativa, sulla base della quale il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude quelle non necessarie. Sono rimborsabili inoltre le spese di parcheggio e pedaggio, purché debitamente documentate;

- decreto di liquidazione motivato, con specificazione del numero di vacanze e, nel caso di rimborso delle spese di viaggio (per verificare l'importo delle spese di viaggio il conteggio si fa tenendo conto delle distanze chilometriche e del prezzo della benzina risultante dalle tabelle ACI o ex MISE si liquida 1/5 della benzina);
- fattura.

INTERPRETI E TRADUTTORI (ausiliari magistrato)

Normativa: D.M. 30 maggio 2002 e artt. da 49 a 56 D.P.R. 115-2002 – circ. 11/07/2011 Ministero della Giustizia (trattamento tributario rimborsi spese consulenti)

Documenti da allegare alla liquidazione:

- verbale di nomina e conferimento incarico da cui risulti il termine concesso per eseguire la traduzione (se si tratta di tradurre un atto), con le debite autorizzazioni preventive previste per lo svolgimento dell'attività (es. uso del mezzo proprio, uso dell'aereo, etc.)

e/o

verbale di udienza (da cui risulti la presenza dell'interprete) nel caso in cui l'interprete deve tradurre quanto si svolge in udienza;

- istanza di liquidazione, corredata eventualmente della documentazione relativa alle spese sostenute (es. spese di viaggio.);
- decreto di liquidazione motivato, con specificazione del numero di vacanze e delle spese di viaggio, ove vi fossero;
 - fattura se l'interprete ha partita IVA

1 vacanza = €. 14,68

vacanze successive = €. 14,68

GRATUITO PATROCINIO

Normativa: artt. da 74 a 82 e 130 D.P.R. 115-2002 e tariffe forensi

Documenti da allegare alla liquidazione:

- nomina del difensore (d'ufficio o di fiducia)
- provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio;
- iscrizione all'albo del gratuito patrocinio del difensore;

- istanza di liquidazione e nota spese;
- decreto di liquidazione (nel decreto devono essere indicati gli articoli relativi alla riduzione dell'onorario: civile riduzione di 1/2 art. 130 e nel penale riduzione di 1/3 art. 106 bis);
- parcella.

DIFENSORE D'UFFICIO

Normativa: artt. da 116 a 118 e art. 82 D.P.R. 115-2002 e tariffe forensi

1. Difesa d'ufficio per imputato insolvente: art. 116

Documenti da allegare:

- nomina a difensore d'ufficio;
- richiesta di liquidazione e nota spese con **allegata** la documentazione relativa al recupero infruttuoso del credito esperito ai sensi dell'art. 116 dpr 115/2002 (decreto ingiuntivo, pignoramento, precetto);
- decreto di liquidazione motivato;
- parcella.

2. Difesa d'ufficio di imputato irreperibile o irreperibile di fatto: art. 117

Documenti da allegare:

- nomina a difensore d'ufficio;
- decreto di irreperibilità o accertamento dell'irreperibilità di fatto da parte del magistrato;

- istanze di liquidazione ed eventualmente documentazione comprovante che sono state fatte infruttuose ricerche laddove manchi il decreto di irreperibilità o l'accertamento dell'irreperibilità di fatto;
- decreto di liquidazione;
- parcella in originale;

Così come previsto dall'art. 82 T.U. Spese di giustizia, nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'Appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente.., non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. Da ciò si deduce che, ai sensi del tariffario professionale forense, all'avvocato che debba recarsi fuori dal proprio domicilio professionale sono dovute le spese di viaggio, albergo (massimo 4 stelle) e vitto, taxi, e in caso di utilizzo del mezzo proprio è dovuta una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina oltre alle spese documentate per pedaggio autostradale e parcheggio.